

COMUNE DI TICINETO
Provincia di Alessandria



REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE

SOMMARIO

CAPO I	LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'	3
ART. 1	LIMITI DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2	OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE.....	3
ART. 3	ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE.....	3
ART. 4	CASI NON PREVISTI	3
ART. 5	ORDINANZE DEL SINDACO.....	3
CAPO II	PASCOLO	4
ART. 6	DIVIETO DI PASCOLO ED ALPEGGIO SU FONDI PRIVATO.....	4
ART. 7	PASCOLO LUNGO LE STRADE FIUMI E TORRENTI.	4
ART. 8	SEGNALAZIONE PRESENZA MANDRIE E GREGGI	
ART. 9	SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO.	
ART. 10	ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIA DI BESTIAME DI QUALSIVOGLIA SPECIE.....	4
ART. 11	SPOSTAMENTO DI MANDRIE E GREGGI	4
ART. 12	PASSAGGIO SUL FONDO ALTRUI CON IL BESTIAME	5
ART. 13	PASCOLO IN ORE NOTTURNE.....	5
ART. 14	GOVERNO ANIMALI AL PASCOLO	5
ART. 15	BESTIAME INCUSTODITO	5
ART. 16	COMPORTEMENTI PERICOLOSI.....	5
CAPO III	CACCIA E PESCA RACCOLTA TARTUFI E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO	6
ART. 17	ESERCIZIO DELLA CACCIA, DELLA PESCA E DELLA RACCOLTA DEI TARTUFI E DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO.....	6
CAPO IV	CASE COLONICHE	7
ART. 18	COSTRUZIONI DI CASE COLONICHE	7
ART. 19	DEPOSITI DI SOSTANZE ESPLODENTI ED INFIAMMABILI.....	7
ART. 20	STALLE.....	7
ART. 21	CONCIMAIE E LETAME	7
ART. 22	CANI A GUARDIA DI EDIFICI RURALI	7
ART. 23	ANIMALI DA CORTILE.....	7
CAPO V	MANUTENZIONE STRADE, ARATURA	8
ART. 24	MANUTENZIONE DELLE STRADE	8
ART. 25	ARATURA E LAVORAZIONE DEI TERRENI	8
ART. 26	CIRCOLAZIONE TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE	8
CAPO VI	APPROPRIAZIONE INDEBITA PRODOTTI	9
ART. 27	SPIGOLATURE.....	9
ART. 28	SCIAMI API	9
ART. 29	FRUTTI CADUTI.....	9
CAPO VII	NETTEZZA TERRITORIO, TRASPORTO DI LETAME, LIQUAMI ZOOTECNICI E DETRITI	10
ART. 30	NETTEZZA STRADE E LORO PERTINENZE.....	10
ART. 31	NETTEZZA SUOLO PUBBLICO.	10
ART. 32	IMMONDIZIA, SPAZZATURA, OGGETTI DI SCARTO	10
ART. 33	TRASPORTO DI LETAME E LIQUAMI ZOOTECNICI	10
CAPO VIII	FOSSI, CANALI E NORMATIVA ACQUE	10
ART. 34	NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELLE ACQUE.....	10
ART. 35	LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE.....	11
ART. 36	SPURGO DI FOSSI E CANALI	11
ART. 37	DISTANZE PER FOSSI E CANALI	11
ART. 38	OTTURAZIONE FOSSI E TOMBINI	11
CAPO IX	DISTANZE ALBERI E RECISIONE RAMI	12

ART. 39	DISTANZA ALBERI	12
ART. 40	RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI	13
ART. 41	CADUTA RAMI ED ALBERI SULLA SEDE STRADALE.....	13
CAPO X	PROTEZIONE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI	
	ALL'AGRICOLTURA.....	15
ART. 42	DANNI PROVOCATI DA ANIMALI O DALL'UOMO.....	15
ART. 43	DIFESA CONTRO LA MALATTIA DELLE PIANTE - DENUNCIA OBBLIGATORIA	15
ART. 44	DIFESA CONTRO LE LEPRI	15
ART. 45	ESCHE AVVELENATE.	15
ART. 46	TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI.	15
ART. 47	FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE	
CAPO XI	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI VETERINARIE IN MATERIA DI SANITA' ANIMALE ED	
	IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE	17
ART. 48	NORMATIVE REGOLAMENTO DI IGIENE	17
ART. 49	OBBLIGO DI DENUNCIA.....	17
ART. 50	ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE	17
ART. 51	SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE.....	17
ART. 52	IGIENE DEGLI ANIMALI NELLE STALLE.....	17
CAPO XII	RISPETTO DEI BENI E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI.....	18
ART. 53	PASSAGGIO SUI FONDI DI PROPRIETÀ PRIVATA E PUBBLICA	18
ART. 54	CULTURE AGRARIE - LIMITAZIONI.....	18
ART. 55	ACCENSIONE DI FUOCHI.....	18
ART. 56	SMALTIMENTO SARMENTI DELLE VITI.	19
CAPO XIII	TAGLI BOSCHIVI	20
	CONSIDERAZIONI GENERALI	20
ART. 57	AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. (R.D. 30/12/23,N.3267).....	20
ART. 58	AREE NON SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. (R.D. 30/12/23,N.3267).....	20
ART. 59	PERIODI DI TAGLIO.	20
ART. 60	ALBERI DI VALORE AMBIENTALE.....	20
CAPO XIV	SANZIONI.....	21
ART. 61	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI.....	21
ART. 62	RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO.....	21
CAPO XV	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	21
ART. 63	ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI	21
ART. 64	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	21
ANNOTAZIONI.....		24

CAPO I LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1 Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio comunale.

Art. 2 Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere l'agricoltura e la vita sociale nelle campagne.

Art. 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Ufficiali ed Agenti della polizia municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti della P.G. di cui all'art. 221 del C.P.P. a norma delle disposizioni vigenti e nell'ambito delle rispettive mansioni.

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed i funzionari devono attenersi alle prescrizioni di legge. All'infuori dei casi di flagrante reato, gli agenti ed i funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni, senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dalle Autorità competenti a norma di legge.

Art. 4 Casi non previsti

Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Rurale, non previsti nel presente regolamento, il Sindaco provvede in virtù ed in conformità dei poteri che gli sono conferiti dalle Leggi.

Art. 5 Ordinanze del Sindaco

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II PASCOLO

Art. 6 Divieto di pascolo ed alpeggio su fondi privati.

E' vietato il pascolo di animali bovini ovini e caprini su tutti i fondi privati senza il preventivo consenso dei proprietari dei fondi.

Art. 7 Pascolo lungo le strade, fiumi e torrenti.

E' vietato il pascolo di bestiame, di qualunque specie, lungo le strade, sia pubbliche che private, e lungo i fossati delle medesime, e sugli argini di fiumi e torrenti.

Art. 8 Segnalazione presenza mandrie e greggi.

Coloro che nel Comune concedono i propri fondi per pascolo o sosta a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

Art. 9 Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3°, e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, senza consenso scritto, verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 10 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie.

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi e mandrie e di conduzioni di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori delle stesse, di qualunque specie, dovranno aver cura di impedirne sbandamenti, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico, o danni alle proprietà o alle strade e comunque non occupare spazi superiore a metà della carreggiata.

L'attraversamento del paese da parte delle mandrie e dei greggi deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.

Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 11 Spostamento di mandrie e greggi.

Nelle ore notturne le mandrie ed i greggi non possono circolare sulle strade di uso pubblico.

Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza da campanelli; devono altresì essere segnalati da strumenti luminosi ed in numero sufficiente, qualora debbano spostarsi di notte a causa di un pericolo immediato

Art. 12 Passaggio sul fondo altrui con il bestiame.

Il transito di bestiame, di qualunque specie, su fondi privati è consentito solo con il consenso scritto. Il consenso scritto non è necessaria qualora sia presente il conduttore del fondo e che questi risulti consenziente.

Comunque il conduttore del bestiame dovrà rifondere al conduttore del fondo i danni provocati.

Art. 13 Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi da recinti fissi e tali da evitare danni, per sbandamento del bestiame, alle proprietà circostanti.

Art. 14 Governo animali al pascolo

Con richiamo all'art. 2052 del C.C. ad all'art. 672 del C.P. è vietato lasciare animali al pascolo senza il necessario numero di persone adulte ed idonee al controllo degli stessi.

Art. 15 Bestiame incustodito

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente su fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade o torrenti, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 843, 924, 925 del C.C., fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Art. 16 Comportamenti pericolosi.

I proprietari o i conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica, saranno denunciati alla Autorità di P.S. per la eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori.

CAPO III - CACCIA E PESCA – RACCOLTA TARTUFI E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 17 Esercizio della caccia, della pesca, della raccolta dei tartufi e dei prodotti del sottobosco.

1) L'esercizio di caccia e pesca sui fondi altrui è regolato dall'art. 842 del C.C. e dalle leggi speciali vigenti in materia.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

2) La raccolta, la coltivazione, la conservazione e commercializzazione dei tartufi è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi regionali in materia.

3) La raccolta dei prodotti del sottobosco è disciplinata dalle norme regionali in materia.

CAPO IV CASE COLONICHE

Art. 18 Costruzioni di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia, come da Piano Regolatore vigente.

Art. 19 Depositi di sostanze esplodenti ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia, e seguire le norme del Piano Regolatore Comunale vigente.

Art. 20 Stalle

Le stalle devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS.27 Luglio 1934, n.1265.

Art. 21 Concimaie e letame

Il letame ed i liquami dovranno essere raccolti in concimaie e pozzi neri, con platea impermeabile, lontani da corsi d'acqua o depositi d'acqua almeno mt. 25.

Rendendosi necessario raccogliere il letame fuori dalla concimaia, se ne potranno formare mucchi sul nudo terreno, previo parere del Servizio d'Igiene Pubblica, in aperta campagna a conveniente distanza da abitazioni e corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Art. 22 Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia di edifici rurali facenti parte di un'area abitativa non chiusa nè cintata non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena.

Inoltre devono essere legati alla catena in modo tale che sia ad essi consentito di godere della sufficiente libertà di movimenti e di abbeverarsi.

Art. 23 Animali da cortile

E' vietato lasciar vagare anitre, polli e altri animali da cortile nei giardini, vie, piazze ed in genere nei luoghi pubblici, onde evitare danni di natura igienica o intralcio alla viabilità.

CAPO V MANUTENZIONE STRADE, ARATURA

Art. 24 Manutenzione delle strade

- 1- La manutenzione delle strade comunali spetta al Comune.
- 2- La manutenzione delle strade interpoderali spetta di norma ai proprietari dei poderi..
- 3- La manutenzione delle strade vicinali, consortili e private spetta ai proprietari dei fondi serviti dalle medesime.

Art. 25 Aratura e lavorazione dei terreni

I frontisti delle strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e private, quando arano o lavorano i terreni non devono recar danno alla strada, ai fossi ed alle siepi.

L'eventuale terriccio od altro deve essere prontamente rimosso da chi l'ha portato, altrimenti sarà fatto d'Ufficio ed i costi e le ammende addebitati a chi ha procurato il danno.

Art. 26 Circolazione trattori e macchine agricole

I trattori ed i mezzi meccanici agricoli devono essere muniti di tutti quei dispositivi atti ad evitare qualsiasi danno alla sede stradale. Chi arreca danno è obbligato a ripararlo a proprie spese, pena l'esecuzione d'ufficio con relativo addebito. I trasgressori saranno inoltre puniti in base alle leggi vigenti.

CAPO VI APPROPRIAZIONE INDEBITA PRODOTTI.

Art. 27 Spigolature.

Con richiamo all'art. 626, n.3 del C.P., senza il consenso scritto del conduttore, è vietato spigolare, raccattare e rastrellare sul fondo di altri, anche se interamente spogliati del raccolto.

Art. 28 Sciame api

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del C.C. gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi soltanto quando il proprietario degli sciami, se conosciuto ed avvisato, non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato di inseguirli entro due giorni. Inoltre chi deve raccogliere sciami dei propri alveari su fondi altrui, deve prima dare avviso al proprietario del fondo, ed è tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato.

Art. 29 Frutti caduti.

I frutti caduti dalle piante appartengono al proprietario delle piante stesse, anche se caduti sulla pubblica via, e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito consenso.

CAPO VII NETTEZZA TERRITORIO, TRASPORTO DI LETAME, LIQUAMI ZOO-TECNICI E DETRITI

Art. 30 Nettezza strade e loro pertinenze

Con riferimento all'art. 15 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della strada", è vietato

- a- danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente.
- b- gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze.
- c- apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni

Circa le sanzioni amministrative, si fa riferimento a quanto previsto nel D.L. sopraddetto.

Art. 31 Nettezza suolo pubblico.

E' vietato sporcare il suolo pubblico con terra, strame, paglia od altre materie.

Chiunque abbia sporcato il suolo pubblico è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia, pena l'esecuzione d'ufficio della pulizia stessa con addebito dei costi e l'ammenda prevista dalle vigenti leggi, a chi ha provocato il danno.

Art. 32 Immondizia, spazzatura, oggetti di scarto

E' vietato immettere o ammucchiare sul suolo pubblico e privato immondizia, spazzatura, oggetti di scarto e qualunque altra cosa che possa recar danno od incomodo al pubblico.

I rifiuti solidi urbani, messi in sacchetti successivamente chiusi, devono trovare collocazione negli appositi contenitori predisposti per la Raccolta Rifiuti e distribuiti su tutto il territorio comunale.

E' vietato mettere tra i rifiuti solidi urbani materiali nocivi di qualsivoglia specie.

Art. 33 Trasporto di letame e liquami zootecnici

I veicoli caricati di letame devono essere provvisti di appositi ripari atti a impedire la caduta di parte del carico sulla pubblica via. I liquami zootecnici devono essere trasportati entro contenitori che evitino lo sgocciolamento sulla pubblica via.

Il trasporto di questi prodotti non può avvenire nei giorni festivi.

Chi nel trasporto sporca il suolo pubblico, oppure non rispetta i periodi di divieto di trasporto, incorrerà nelle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Nel caso di spargimento di deiezioni animali su fondi privati il proprietario o conduttore debbono, entro 24 ore dallo spargimento, ricoprire con la terra le deiezioni.

CAPO VIII FOSSI, CANALI E NORMATIVA ACQUE.

Art. 34 Norme relative alla tutela delle acque

- 1- E' proibito danneggiare o sporcare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e private.
- 2- Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato o di introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
- 3- Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

- 4- Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua o depositi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride di scarico.
- 5- A norma dell'art. 632 del C.P. è vietato a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade.

Art. 35 Libero deflusso delle acque

- 1- I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura, nè provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o a strade.
- 2- Con riferimento all'art. 15 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato :
 - a- impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico.
 - b- impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti.
 - c- scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.Circa le sanzioni amministrative, si fa riferimento a quanto previsto nel D.L.vo sopraccitato.

Art. 36 Spurgo di fossi e canali

- 1- Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue (non torrenziali) e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle aree circostanti.
- 2- I fossi a lato delle strade comunali saranno spurgati, secondo necessità, normalmente a cura del Comune, mentre i proprietari delle aree confinanti hanno il dovere di mantenere, a proprie spese, spurgati ed efficienti i ponticelli di accesso ai fondi nonchè alla loro sostituzione se necessario.
- 3- I fossi delle strade interpoderali e vicinali devono essere spurgati ,a proprie spese e secondo necessità , dai proprietari delle aree confinanti, a cui spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.
- 4- I fossi delle strade consortili e private devono essere spurgati a proprie spese e secondo necessità rispettivamente dai componenti il "consorzio" e dai proprietari; a costoro spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.
- 5- In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, se ciò può essere causa di danni, l'Amministrazione comunale può decidere di far eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferma restando le sanzioni per la violazione accertata.

Art. 37 Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi e canali presso il confine con il fondo vicino, si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale, ed attuare tutte le opere necessarie, comprese le opere di sostegno, atte a salvaguardare il fondo del vicino.

Art. 38 Otturazione fossi e tombini

Chi ottura tombini, fossi e scarichi è obbligato a provvedere al loro ripristino, nel termine massimo di giorni 3 dalla rilevazione del problema.

Scaduto tale termine i lavori verranno fatti eseguire d'ufficio e le spese addebitate al trasgressore, al quale saranno anche comminate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

CAPO IX DISTANZE ALBERI E RECISIONE RAMI

Art. 39 Distanza alberi

- 1- E' vietato ai privati cittadini mettere a dimora alberi di qualunque specie su strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e comunque su aree comunali.
- 2- Nella messa a dimora di alberi si devono osservare le seguenti distanze (dalla linea di confine alla base esterna dell'albero al momento della piantagione) :

a-Dal confinante :

Se alberi di alto fusto, non meno di metri 10.

Si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come noci, pioppi, castagni, robinie, querce, pini, abeti, cipressi, olmi, platani, aceri, larici, cigliegi, faggi, tigli, e simili.

Se alberi di non alto fusto : non meno di metri 3,00.

Sono reputati tali gli alberi da frutta, da giardino o altre piante simile, i cui rami vengono potati o si recidono periodicamente vicino al ceppo, e gli alberi il cui fusto alto non più di 3 metri si diffonde poi in rami.

Se viti, arbusti e siepi vive , non meno di metri 1.

Le distanze di cui sopra sono modificabili previo accordo scritto tra i due confinanti., però questa clausola non vale se tra i due fondi c'è una strada

b-Dalle strade comunali :

La distanza dei piantamenti di alberi dalle strade comunali è disciplinata dall'art. 26 del regolamento di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16-12-1992 n. 495.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade viti, siepi vive, arbusti, anche a carattere stagionale, tenuti ad altezza non superiore ad 1 metro sul terreno, non può essere inferiore ad 1 metro. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno non può essere inferiore ad 3 metri. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo, e per quelle di altezza non superiore ad 1 metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm. dal suolo.

c- Dalle strade consortili, vicinali e private :

Se alberi di alto fusto : non meno di metri 6, ma deve essere rispettata in misura non inferiore a metri 5 , la distanza da pianta a pianta nella fila confinante alla strada, ed in misura non inferiore a metri 5 la distanza dalla fila confinante alla fila più vicina.

Se alberi di non alto fusto : non meno di metri 3
Se viti, arbusti e siepi vive o siepi morte: non meno di metri 1.

d- Da un fondo coltivato a vigneto : chi mette a dimora alberi di alto fusto è tenuto a rispettare la distanza di 20 metri dal confinante se sul fondo dello stesso è già esistente un vigneto in attività e non dismesso.

- 3- Qualora tra due fondi si trovi una strada, nella messa a dimora di alberi sono prese in considerazione le sole distanze dalla strada, nel qual caso non vengono considerate le distanze dall'altro fondo.
- 4- Gli alberi che nascono sul ciglio delle strade di uso pubblico, vanno recisi al livello del suolo :
 - se strade comunali, dal Comune
 - se strade consortili, vicinali, dai proprietari dei fondi serviti.
- 5- Circa le aree con nascita naturale di alberi e adiacenti a strade di uso pubblico, vale quanto specificato nell'art. 40 (Recisione di rami protesi e radici) del presente regolamento.
- 6- Gli aventi diritto possono esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che non rispettino le distanze previste, qualora siano stati piantati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 7 – Non si possono mettere a dimora alberi di qualunque specie a distanza inferiore a metri 4,00 dalla sponda superiore dei torrenti e rogge presenti sul territorio comunale.

Art. 40 Recisione di rami protesi e radici

Le radici che si estendono sotto la sede stradale vanno recise in quanto possono rovinarla. L'operazione va fatta dal proprietario dell'albero a proprie spese, oppure dall'Amministrazione addebitando i costi al proprietario dell'albero.

I conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive e gli arbusti in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale se impediscono la visuale o la libera circolazione di persone e veicoli.

Circa gli alberi a foglia caduca o da frutto, vicino a strade comunali, è fatto obbligo al conduttore, e a proprie spese, di tagliare i rami che sporgono sulla strada stessa, anche se non ostacolano la visibilità, qualora le foglie cadute o i frutti caduti rendano scivolosa e pericolosa la strada.

Il conduttore di un fondo su cui si protendono i rami degli alberi del vicino, può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano sul suo fondo.

Art. 41 Caduta rami ed alberi sulla sede stradale.

Con riferimento all'art. 29 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada", qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il conduttore del fondo interessato è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Circa le sanzioni previste si fa riferimento a quanto specificato nell'art. 29 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 .

CAPO X PROTEZIONE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA.

Art. 42 Danni provocati da animali o dall'uomo

- 1- E' proibito legare animali alle piante o comunue lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.
- 2- Saranno denunciati coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliarle, sventtarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.
- 3- E' vietato lasciar vagare sui fondi altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni ed ai prodotti, ecc, come animali da cortile, cani, ecc

Art. 43 Difesa contro la malattia delle piante - Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene disposto quanto segue :

- a- nella evenienza di comparsa di crittograme delle piante, insetti od altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni o da chiunque ne fosse interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità delle disposizioni di legge.
- b- salve le disposizioni dettate dalla legge, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al competente Ufficio Provinciale per l'Agricoltura, e all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, malattie e deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi che all'uopo fossero indicati.
- c- verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio.

Art. 44 Difesa contro le lepri

Per la difesa dei giovani alberi contro le lepri, non è permessa la caccia alle stesse con fucili o lacci. Bisogna consultare l'Ufficio provinciale di Caccia e Pesca per predisporre una difesa opportuna. (Generalmente reti protettive attorno al tronco)

Art. 45 Esche avvelenate.

Lo spargimento di esche avvelenate, sia su fondi pubblici che privati, è vietato.

Art. 46 Trattamenti antiparassitari.

I trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale che non venga arrecato danno alle stesse.

E' inoltre vietato in prossimità delle abitazioni effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento.

Art. 47 Flavescenza dorata della vite.

1. I proprietari o possessori a qualunque titolo di fondi agricoli incolti con superfici coltivate a vigneto, hanno l'obbligo di tenere puliti i medesimi provvedendo alla creazione di una fascia di isolamento completamente ripulita da cespugli e da vegetazione spontanea.

In particolare, nel caso di terreni lasciati incolti, il proprietario o possessore dovrà ripulire il fondo per una fascia di rispetto di metri 12 dal confine delle superfici coltivate a vigneti, al fine di salvaguardare i vigneti da infestazione della flavescenza dorata della vite.

2. Al fine di poter combattere efficacemente il fenomeno della flavescenza dorata è necessario altresì sia per i vigneti produttivi che per quelli incolti :
 - a) Estirpare, alla radice, ogni vite che presenti sintomi di presenza della flavescenza dorata;
 - b) effettuare periodicamente il controllo dei vigneti dimessi ed abbandonati;
 - c) effettuare i trattamenti obbligatori ed indispensabili al fine di evitare la diffusione della malattia all'interno dei propri vigneti e di quelli confinanti. Tali trattamenti debbono essere effettuati obbligatoriamente con i fitofarmaci stabiliti dalla Regione Piemonte.
3. Dell'osservanza delle sopraccitate disposizioni è incaricato il Sindaco, il quale potrà avvalersi della collaborazione di organi tecnici, pubblici e privati operanti nel settore agricolo. Chiunque ha notizia del mancato rispetto di quanto sopra dovrà pertanto segnalarlo al Sindaco del Comune.
4. Il Sindaco, previa verifica della effettiva violazione o riscontro della presenza della flavescenza dorata su una o più viti, ordina al trasgressore di provvedere alla pulizia del fondo o allo sradicamento delle viti intaccate sia sui piantamenti in esercizio che su quelli abbandonati o dimessi, avvisandolo altresì che, qualora non ottemperi nei termini prescritti, si procederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori con addebito delle conseguenti spese al trasgressore;
5. Coloro che non osservano le disposizioni previste dai commi 1 e 2 verranno denunciati all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del C.P e con una sanzione amministrativa da euro 25,00= ad euro 500,00=;
6. Qualora la diffusione avvenga per colpa del trasgressore, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 500 del C.P., verrà comminata una sanzione da euro 103,2= ad euro 2.065,83=.

CAPO XI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI VETERINARIE IN MATERIA DI SANITA' ANIMALE ED IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Art.48 Normativa e regolamento di igiene

Circa il contenuto delle normative seguenti facenti parte del presente articolo, fano testo le disposizioni sanitarie in materia nonché il Regolamento Comunale di Igiene:

- 1- Attuazione dei piani di profilassi vaccinale obbligatoria degli animali
- 2- Attuazione dei piani obbligatori di bonifica sanitaria da tubercolosi e brucellosi
- 3- Profilassi delle malattie infettive denunciabili degli animali.
- 4- Trasporto di animali.
- 5- Mercati bestiame, fiere, rassegne ed esposizione di animali

Art. 49 Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

Art. 50 Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetto di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 51 Seppellimento di animali morti per malattie infettive

E' fatto obbligo l'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo.

Per quanto attiene agli animali bovini suini ed ovini, è necessario avvertire la competente A.S.L. che rilascerà l'autorizzazione all'interro in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria.

Art. 52 Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere mantenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro.

CAPO XII RISPETTO DEI BENI E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 53 Passaggio sui fondi di proprietà privata e pubblica

- 1- E' proibito entrare e passare abusivamente e con continuità, senza necessità, attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.
- 2- Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, in forma scritta, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonché le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente i fondi stessi.
- 3- Il diritto di passaggio sui fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario : non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, nè sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito, nè si potrà , infine, ingombrare comunque il passaggio.

Art. 54 Culture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture e allevamenti.

La coltivazione del riso, può essere effettuata nel rispetto del Regolamento Speciale per la coltivazione del riso dall'Amministrazione Provinciale di Alessandria.

Art. 55 Accensione di fuochi.

- 1- Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o pubbliche, o di strade , dovranno usarsi le precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi.
In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case , stalle, fienili, pagliai e simili : comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano completamente spenti.
- 2- E' sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi. (L.R. 16/1994).
- 3- Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate con vento :
 - a- l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti Locali, da altre Amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della Regione Piemonte che accerti l'idoneità tecnica dei siti e delle opere realizzate;
 - b- l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

c- per l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;

Art. 56 Smaltimento sarmenti.

Lo smaltimento dei sarmenti, ove possibile, è fatto mediante trinciatura con mezzi meccanici per restituire la sostanza organica e minerale alla terra; ove non sia possibile l'utilizzo del mezzo meccanico è consentito (poichè non vi è altra forma attuabile) lo smaltimento tramite combustione, comunque con tutte le cautele indicate nell'Art. 55 . E' consentito altresì lo smaltimento tramite asportazione meccanica.

Il periodo utile per effettuare tale operazione va da inizio Novembre alla fine del mese di Aprile dell'anno successivo, comunque con tutte le cautele indicate nell'art. 56.

Considerato che la combustione dei sarmenti può essere pratica agronomica indispensabile per debellare parassiti come il *fungo Stereum Irsutum*, (il c.d. *mal dell'esca*), o l'insetto *Synoxycon sex dentatum* (Bostrico della vite) , tale pratica è consentita anche in quei vigneti ove sia praticabile la trinciatura dei sarmenti.

CAPO XIII TAGLI BOSCHIVI

Considerazioni Generali

E' considerato **Bosco Ceduo** quello la cui prevalenza di alberi nasce dalle ceppaie.

E' considerato **Bosco d'Alto Fusto** (o Fustaia) quello la cui prevalenza di alberi nasce dal seme.

La gestione del Patrimonio Forestale è normato dalla Regione Piemonte.

Art. 57 Aree soggette a vincolo idrogeologico. (R.D. 30/12/23,n.3267)

Il taglio dei boschi d'alto fusto è soggetto ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

Il taglio dei boschi cedui, se la superficie è inferiore ai 10 ettari, non necessita di preventive autorizzazioni, ma deve essere effettuato nel rispetto dei tempi e delle forme tecniche dettate dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Il taglio dei boschi cedui, se la superficie è superiore ai 10 ettari, deve essere effettuato nel rispetto dei tempi e delle forme tecniche dettate dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, e necessita anche di autorizzazione ai fini ambientali da richiedersi all'Assessorato Beni Ambientali di Torino.

Art. 58 Aree non soggette a vincolo idrogeologico. (R.D. 30/12/23,n.3267)

Il taglio dei boschi d'alto fusto necessita della preventiva autorizzazione del Sindaco, su parere (obbligatorio e vincolante) del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

Circa il taglio dei boschi cedui non sono previste autorizzazioni nè prescrizioni tecniche, ma per effetto delle vigenti disposizioni in materia, anche nel taglio dei boschi cedui situati in terreni non soggetti a vincolo per scopi idrogeologici devono essere rispettate le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale; se però il bosco ceduo ha una superficie superiore a 10 ettari, necessita di autorizzazione ai fini ambientali da richiedersi all'Assessorato Beni Ambientali di Torino.

Art. 59 Periodi di taglio.

1. Il taglio dei boschi cedui è possibile dal 16 Ottobre al 31 Marzo dell'anno successivo. Relativamente ai boschi di alto fusto, le operazioni di taglio ed esbosco sono possibili in qualsiasi periodo dell'anno.

In qualunque periodo dell'anno sono sempre possibili, senza alcuna autorizzazione, il taglio dei pioppeti e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianto artificiale, i tagli necessari ad evitare il deterioramento delle piante, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura ed il taglio di singoli alberi non costituenti bosco.

2. Nella rimozione dei tronchi disboscati la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere a richiedere al Comune autorizzazione indicante il passaggio obbligato su alcune strade comunali, al fine di evitare danni alle sedi stradali. Nel trasporto dei tronchi la ditta esecutrice dei lavori dovrà costituire deposito cauzionale di euro 2.000,00=, a favore del Comune, da versarsi mediante assegno circolare. Il deposito cauzionale verrà restituito, con provvedimento dell'Ufficio tecnico, ad ultimazione dei lavori di disboscamento e di trasporto dei tronchi, nonché di sistemazione di eventuali carreggiate danneggiate dalle operazioni di trasporto.

Art. 60 Alberi di valore ambientale.

E' vietato, salva motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore Generale.

CAPO XIV SANZIONI

Art. 61 Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti della polizia municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti della polizia giudiziaria.

Tutte le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite con una sanzione da euro 25,00= ad euro 500,00= salvo le diverse sanzioni allegare al presente regolamento.

2. Le sanzioni sono applicate con le modalità previste dalla legge n. 689 del 24-11-1981.

Art. 62 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, ai sensi degli artt. 50/54 del T.U.EE.LL .

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

CAPO XV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 Abrogazione norme precedenti.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata qualsiasi contraria disposizione precedente.

Art .64 Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla scadenza del termine di ripubblicazione.

COMUNE DI TICINETO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



SANZIONI AMMINISTRATIVE

Allegato al Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale N. DEL

	Sanzione Euro
<p style="text-align: center;">Capo II – PASCOLO</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Art. 6 (divieto di pascolo e alpeggio su fondi privati)➤ Art. 7 (Pascolo lungo le strade , fiumi e torrenti)➤ Art. 10 (Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie)	Da € 100, 00 a € 500,00
<p style="text-align: center;">Capo VII – NETTEZZA TERRIRORIO, TRASPORTO DI LETAME, LIQUAMI ZOOTECNICI</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Art. 33 (trasporto di letame e liquami zootecnici) : commi 2 e 3➤ Art. 33 (trasporto di letame e liquami zootecnici) : comma 4	Da € 100,00 a € 500,00 Da € 150,00 a € 500,00
<p style="text-align: center;">Capo IX – DISTANZE ALBERI E RECISIONE RAMI</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Art. 39 (Distanza alberi) : comma 2	Da € 100,00 a € 500,00
<p>Violazioni per le quali non è stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione ad una norma speciale</p>	Da € 25,00 a € 500,00